

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 recante “Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano” e in particolare l’art. 8, comma 3 che stabilisce che il Direttore del Soccorso alpino valdostano è nominato con deliberazione della Giunta regionale nell’ambito di una terna designata dall’assemblea, tra i soggetti di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel settore del soccorso alpino, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina ed iscrizione al relativo albo professionale;

richiamato lo statuto dell’Ente Soccorso alpino valdostano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1102 in data 18 aprile 2008 e, in particolare, l’art. 11, comma 8 che prevede che l’incarico del Direttore ha una durata quinquennale ed è rinnovabile per non più di una volta ed il comma 9 che stabilisce che al Direttore spetta un’indennità determinata dalla Giunta regionale nell’atto di nomina, con oneri a carico del bilancio del Soccorso alpino valdostano;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1715 in data 25 ottobre 2013 recante la nomina, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5, della guida alpina Adriano Favre quale Direttore del Soccorso alpino valdostano fino al 31 ottobre 2018;

preso atto che con la suddetta deliberazione veniva confermato il compenso attribuito al Direttore del Soccorso alpino valdostano, pari a euro 30.000,00 annui con oneri a carico del bilancio del Soccorso alpino valdostano;

constatato che il suddetto compenso è rimasto invariato dal 2004 e che pertanto non è stato assoggettato ad adeguamento periodico Istat;

valutato il maggiore impegno richiesto a livello di partecipazione del Direttore del Soccorso alpino valdostano alle attività di coordinamento ed ottimizzazione di protocolli e di procedure sia in ambito nazionale sia all’estero in collaborazione con il Soccorso alpino delle aree di confine della Savoia e del Vallese;

constatato che la Direzione tecnica dell’Ente Soccorso alpino valdostano comporta anche una sempre più assidua presenza del Direttore sia agli addestramenti sia alle attività di soccorso anche nel ruolo di responsabile dell’organizzazione delle attività in materia di sicurezza e salute degli operatori del soccorso alpino;

ritenuto, pertanto, opportuno rideterminare in euro 50.000,00 annui il compenso attribuito al Direttore del Soccorso alpino valdostano, con oneri a carico del bilancio del Soccorso alpino valdostano;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Capo della protezione civile della Presidenza della Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, sulla scorta di quanto indicato in premessa, la rideterminazione in euro 50.000,00 del compenso annuo spettante al Direttore del Soccorso alpino valdostano, precedentemente definito con deliberazione della Giunta regionale n. 1715 in data 25 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 dello statuto dell'Ente Soccorso alpino valdostano, con oneri a carico del bilancio del Soccorso alpino valdostano;
2. di dare atto che la variazione del compenso del Direttore del Soccorso alpino valdostano non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale.